



Coppa Giovanile U11_U17/19/21 - Stagione 2022/2023

Decisione n. 5 – Stagione 2022/2023

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 29.03.2023 trasmessa a questo giudice da parte della Presidenza del Comitato Provinciale Trentino, è risultato che:

- in data 26.03.2023 si è tenuta la Coppa Giovanile U11_U17/19/21 - Stagione 2022/2023, presso il Centro Sportivo Vela di Trento;
- gli atleti Bello Jacopo e Oss Papot Luca, tesserati entrambi con U.S.D. Orat. Perginese e regolarmente iscritti al suddetto Torneo, non si sono presentati all'evento senza fornire alcuna preventiva e/o successiva comunicazione e/o giustificazione;
- l'atleta Vieru Lorena, tesserata con A.S.D. T.T. Lavis e regolarmente iscritta al suddetto Torneo, non si è presentata all'evento senza fornire alcuna preventiva e/o successiva comunicazione e/o giustificazione;
- l'atleta Bazzanella Sara, tesserata con G.S. Bolghera A.P.D. e regolarmente iscritta al suddetto Torneo, non si è presentata all'evento; in data 28.03.2023 la società di appartenenza ha comunicato al Comitato che l'assenza dell'atleta era dovuta a causa malattia ed ha fatto pervenire il relativo certificato medico in data 30.03.2023.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Campionati Provinciali Individuali 2022-2023 l'eventuale rinuncia all'incontro deve essere comunicata entro le ore 23:59 del giovedì precedente il torneo; per l'assenza di un atleta iscritto ad una gara e non partecipante è prevista la sanzione di € 10,00, salvo giustificato motivo debitamente documentato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento dell'Attività Individuale, parte generale, stagione 2022-2023, la società, in caso d'improvvisa malattia di un proprio atleta, dovrà fornire il certificato medico entro due giorni dalla conclusione della manifestazione e, ai sensi del successivo comma 5, se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia, oltre all'ammenda prevista dal Regolamento, sono presi nei confronti dell'atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari. Resta inoltre fermo, ai sensi del successivo comma 6, il dovere in capo alla società di avvertire, con qualsiasi mezzo, il Giudice Arbitro della manifestazione, per evitare incertezze e inutili attese nella conduzione della manifestazione stessa. La società che non adempie a tale obbligo è sanzionata come nel caso di omessa rinuncia.

Nel caso di specie, per quanto concerne gli atleti Bello Jacopo, Oss Papot Luca e Vieru Lorena, le rispettive assenze devono ritenersi ingiustificate in quanto per tutti non è pervenuta alcuna dichiarazione di rinuncia e/o successiva comunicazione e/o giustificazione.

Medesime considerazioni valgono per l'atleta Bazzanella Sara in quanto non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di rinuncia ed il certificato medico è stato trasmesso oltre due giorni dalla conclusione dell'evento.

P. Q. M.

Il G.S., ritenute ingiustificate le assenze degli atleti Bello Jacopo, Oss Papot Luca, Vieru Lorena e Bazzanella Sara, letto l'art. 16 del Regolamento Campionati Provinciali Individuali 2022-2023, nonché l'art. 27 del Regolamento dell'Attività Individuale, parte generale, stagione 2022-2023, dispone:

- nei confronti della U.S.D. Orat. Perginese il pagamento dell'ammenda pari ad € 20,00 per le assenze degli atleti Bello Jacopo e Oss Papot Luca e, ove non già eseguito, il pagamento della tassa di iscrizione degli stessi alla Coppa Giovanile U11_U17/19/21 - Stagione 2022/2023;
- nei confronti della A.S.D. T.T. Lavis il pagamento dell'ammenda pari ad € 10,00 per l'assenza dell'atleta Vieru Lorena e, ove non già eseguito, il pagamento della tassa di iscrizione dell'atleta alla Coppa Giovanile U11_U17/19/21 - Stagione 2022/2023;
- nei confronti della G.S. Bolghera A.P.D. il pagamento dell'ammenda pari ad € 10,00 per l'assenza dell'atleta Bazzanella Sara e, ove non già eseguito, il pagamento della tassa di iscrizione dell'atleta alla Coppa Giovanile U11_U17/19/21 - Stagione 2022/2023
- nei confronti degli atleti Bello Jacopo, Oss Papot Luca, Vieru Lorena e Bazzanella Sara, il provvedimento disciplinare della deplorazione per non avere trasmesso alcuna dichiarazione di rinuncia.

Trento, lì 03.04.2023

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo

